

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 679 comma 2-bis, lett. c), 683 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lett. b), 685 commi 1, 2, lett. b) e 3, 2196-*quinquies*, 2212-*octies*, comma 2-bis, 2212-*nonies* e 2214-*quater*;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei Conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il comma 4-bis dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** l’articolo 2196-*quinquies*, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri”, il quale stabilisce che i Brigadieri Capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all’anno 2021;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, comma 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 679, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso, per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni riservato, nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che ricoprono il grado apicale, nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Vice Brigadiere e Brigadiere e per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno riservato al ruolo Appuntati e Carabinieri in servizio permanente;
- VISTO** l’articolo 683, comma 7, lett. b) del Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal citato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che, al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi nell’ambito di ciascun concorso di cui all’articolo 679, comma 2-*bis*, lettere b) e c) il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4° corso superiore di qualificazione (2021-2022), riservato agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere e Vice Brigadiere, di 109 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la lettera n. 118/1-2 IS del 20 novembre 2021 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del suindicato bando di concorso;
- VISTA** la nota M_DSSMD 218185 del 26 novembre 2021 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il “nulla osta” all’emanazione del sopracitato bando di concorso,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. É indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4° corso superiore di qualificazione (2021–2022) di complessivi 109 Allievi Marescialli, riservato agli appartenenti ai ruoli Sovrintendenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, così ripartiti:
 - a) 97 posti per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, ad esclusione del ruolo Forestale;
 - b) 10 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti;
 - c) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Revisori;
 - d) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, specializzati in “tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.

Il personale che concorre per i posti di cui alle lettere b), c) e d) non può concorrere per la rimanente parte dei posti disponibili.

I Brigadieri Capo Qualifica Speciale e Brigadieri Capo, ai sensi dell'articolo 2196-quinquies del Codice dell'Ordinamento Militare, possono partecipare esclusivamente ad uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi per l'anno 2021.

I Brigadieri che vengono promossi al grado superiore con anzianità precedente al termine di presentazione delle domande del concorso per l'ammissione al 4° corso superiore di qualificazione di 72 Allievi Marescialli riservato ai Brigadieri Capo Qualifica Speciale e Brigadieri Capo, che sarà indetto con decreto dirigenziale, possono partecipare al presente concorso.

2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), 5 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. I beneficiari di tale riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia di Bolzano.
3. I posti riservati di cui al precedente comma, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo l'ordine della graduatoria.
4. Ai sensi dell'articolo 683, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 i posti rimasti scoperti all'esito della presente procedura concorsuale sono devoluti in favore dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, del concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 4° corso superiore di qualificazione di 72 Allievi Marescialli, riservato ai Brigadieri Capo Qualifica Speciale e Brigadieri Capo, che sarà indetto con decreto dirigenziale.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti fino alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it e in quello www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati per eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i Brigadieri Capo Qualifica Speciale e Brigadieri Capo in servizio permanente, che non presenteranno domanda di partecipazione per l'ammissione al 4° corso superiore di qualificazione di 72 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri di prossima pubblicazione, i Brigadieri e i Vice Brigadieri, in servizio permanente, appartenenti al ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri e gli appartenenti ai ruoli Forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 3, rivestano tali gradi e che:
 - a) abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni. L'immissione in ruolo decorre dalla data di nomina a Vice Brigadiere. Il personale appartenente al 31 dicembre 2017 al ruolo

Sovrintendenti o ai ruoli Forestali Sovrintendenti e Revisori può partecipare al concorso anche prima di aver maturato tale requisito;

- b) siano in servizio permanente;
 - c) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'approvazione delle graduatorie finali di merito;
 - d) non abbiano riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - e) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a "nella media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
 - f) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;
 - g) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore o non risultati in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della Qualifica Speciale;
 - h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
 - i) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - j) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
 - k) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato all'articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso, ad eccezione della posizione di stato di cui al precedente comma 1, lettera b), che deve essere mantenuta fino al termine del corso, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso per la perdita dei requisiti previsti nel presente articolo e richiamati nel successivo articolo 15, comma 3, a mente dell'articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. I vincitori del concorso che, alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione, non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi, e non riacquistino l'idoneità entro il terzo giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità psico-fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito internet www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Il candidato dovrà stampare una copia della domanda e consegnarla al Comando del Reparto/Ente da cui dipende. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2.
3. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la

regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
5. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi:
 - del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
 - dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a trarre un indebito beneficio, seguirà:
 - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Maresciallo.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genera una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Art. 4

Commissione

1. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata sarà nominata la commissione esaminatrice, per lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, la prova orale e la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) un Ufficiale superiore, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro;
 - d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Qualora ritenuto necessario ai fini organizzativi, potrà essere nominata una sottocommissione per la prova orale. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alla sottocommissione mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.

Art. 5

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede la:
 - a) prova scritta attinente alle materie di cultura generale e professionali indicate nell'allegato A;
 - b) valutazione dei titoli di merito;
 - c) prova orale.
2. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente articolo 3, comma 1 - dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 259, comma 4, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalità che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 6
Prova scritta

1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e modalità, sono indicati nell'allegato A del presente decreto. La sede e la data della prova saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – Piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio a data successiva.
2. Se la prova scritta verrà effettuata contemporaneamente in più sedi, per quelle ove non sarà presente la commissione saranno nominati, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o autorità da lui delegata, appositi comitati di vigilanza.
3. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la/le sede/sedi d'esame nel giorno previsto, con le modalità indicate nell'avviso, muniti:
 - della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line;
 - della tessera personale di riconoscimento;
 - di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova si svolgerà in più di una sessione saranno accolte solo istanze di modifica del turno di presentazione determinate da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconmar@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione, allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza.
5. I candidati che non potranno partecipare alla prova perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata, presso le ambasciate italiane all'estero e consolati, saranno rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge 145/2016.
6. All'esito della correzione e valutazione della prova scritta verranno formate quattro distinte graduatorie provvisorie in relazione ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed in ragione del punteggio riportato da ciascun candidato. Tra i candidati risultati idonei alla prova scritta, che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale di cui ai successivi articoli 7 e 8, rispettivamente, solo i primi 160, 20, 4 e 3 candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Il punteggio ottenuto alla prova scritta dai candidati ammessi alle fasi successive, sarà utile per la formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 9.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di cui al successivo articolo 8, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – Piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935.
8. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 10 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella

pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

Art. 7

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Attraverso il sistema Ge.Do.C.I., solo per gli idonei alla prova scritta di cui all'articolo 6 ed ammessi alla valutazione dei titoli e alla successiva prova orale, di cui all'articolo 8:
 - a) i Reparti di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
 - la copia della domanda di partecipazione al concorso consegnata dal candidato;
 - la documentazione matricolare caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per “partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso superiore di qualificazione della durata non inferiore a sei mesi di 109 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, riservato agli appartenenti ai ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere e Vice Brigadiere”. In particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
 - dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall'interessato;
 - b) i Comandi di Corpo dovranno:
 - controllare il completo inserimento della documentazione concorsuale prevista e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - verificare le “schede punteggio” del personale dipendente, generate con procedura di calcolo appositamente realizzata che, sulla base dei contenuti delle varie sezioni del “PERSeO”, consentirà l'acquisizione automatizzata dei dati di interesse, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate negli annessi 1 degli allegati B e C del bando;
 - rendere accessibili le schede sul “My PERSeO” ai candidati, per la loro validazione mediante utilizzo della firma digitale.

La scheda punteggio di ciascun partecipante al concorso, una volta firmata digitalmente dal candidato, sarà messa a disposizione della commissione esaminatrice, attraverso l'applicativo Ge.Do.C.I..

3. Per gli appartenenti ai ruoli Forestali, la citata procedura potrà essere integrata o adattata, nei termini sopra indicati, con eventuali disposizioni di dettaglio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

Art. 8

Prova orale

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta ed ammessi alla prova orale, saranno convocati con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 7.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova orale, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che l'assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine, l'interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconmar@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La nuova convocazione che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

3. La prova verterà sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 9.

Art. 9

Graduatorie finali di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine delle prove di cui all'articolo 5, saranno iscritti, dalla commissione di cui all'articolo 4, nelle graduatorie finali di merito di ammissione al corso. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie finali di merito su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CDrom/DVD, in formato pdf) e il file dovrà essere protetto da password.
2. Le graduatorie finali di merito saranno:
 - formate, in relazione ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) dai candidati giudicati idonei al termine delle prove di cui all'articolo 5, sommando alla media aritmetica delle votazioni attribuite a ciascun candidato nella prova scritta e in quella orale, i punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli di merito di cui agli allegati B e C. I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d). I posti residui di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). I posti di cui all'articolo 1, comma 2, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari, saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo l'ordine della graduatoria;
 - approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4, comma 1, valuterà, previa identificazione dei relativi criteri con apposito verbale, che sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione "amministrazione trasparente" del portale www.difesa.it, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta ed ammessi alla prova orale di cui all'articolo 8. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica di cui all'articolo 7.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, a parità di merito, ai fini della formazione delle graduatorie, sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al Valor Militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valore di Marina, al valore Aeronautico o al Valor Civile, nonché ai figli di vittime del dovere. La documentazione probatoria relativa ai suddetti titoli di preferenza che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC a cura e sotto la responsabilità del candidato interessato, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine di presentazione della domanda, all'Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al seguente indirizzo "cnsrconcmar@pec.carabinieri.it". In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. I candidati che hanno chiesto di beneficiare delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, potranno consegnare al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'atto della presentazione per lo svolgimento della prova orale, idonea documentazione probatoria. Detto beneficio sarà ritenuto valido solo se posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
6. L'Amministrazione provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 4° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli.

Art. 10

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e del possesso dei titoli di cui agli allegati B e C, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati risultati vincitori, nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai candidati risultati vincitori, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alla procedura concorsuale.

Art. 11

Spese di viaggio e norme disciplinari

1. I partecipanti al concorso:
 - hanno titolo al trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, all'espletamento delle prove e al rientro nelle sedi di servizio;
 - nel periodo di effettuazione delle prove, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento.
2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo alle prove o siano espulsi durante lo svolgimento delle stesse, perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alla indennità spettante.

Art. 12

Esclusioni

L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 13

Presentazione al corso

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono ammessi alla frequenza della seconda fase del 4° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, di durata non inferiore a tre mesi, che si svolgerà presso un Reparto d'Istruzione dell'Arma dei

Carabinieri, secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel “Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri”. Il superamento del corso è condizione per la nomina a Maresciallo.

2. I vincitori del concorso:
 - senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il citato reparto d’istruzione, per la frequenza della seconda fase del corso, nella data e con le modalità che saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – Piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935;
 - che non si presenteranno presso il Reparto d’Istruzione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti, a cura del citato reparto, entro i primi 3 giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono ma non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1 o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie. Il medesimo Reparto d’Istruzione potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti, per comprovati gravi motivi, da preavvisare per il tramite del Comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al terzo giorno dalla data fissata.
3. I candidati che non potranno frequentare il corso perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata, presso le ambasciate italiane all’estero e consolati, saranno rinviati d’ufficio al primo corso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della Legge 145/2016.
4. I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). In caso di positività del test di gravidanza, l’interessata sarà sospesa e rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile, così come previsto dall’articolo 1494, comma 5 del Decreto legislativo n. 66/2010.
5. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 14

Nomina a Maresciallo

1. Gli Allievi dei ruoli Sovrintendenti e di quelli Forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori, con distinte graduatorie per ruolo di provenienza, giudicati idonei al termine del corso, saranno nominati Marescialli in servizio permanente nei ruoli Ispettori, Forestale degli Ispettori e Forestale dei Periti e assegnati secondo il rispettivo profilo d’impiego vigente all’atto della nomina:

Ruolo di provenienza	Ruolo di destinazione
Ruolo Sovrintendenti	Ruolo Ispettori
Ruolo Forestale dei Sovrintendenti	Ruolo Forestale degli Ispettori
Ruolo Forestale dei Revisori “Profilo Amministrativo”	Ruolo Forestale dei Periti “Profilo Amministrativo”
Ruolo Forestale dei Revisori “Profilo Forestale”	Ruolo Forestale dei Periti “Profilo Forestale”
Ruolo Forestale dei Revisori “Profilo ai Servizi e Lavori di Piccola Manutenzione”	Ruolo Forestale dei Periti “Profilo ai Servizi”

2. Il personale provenienti dai ruoli Forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori, nonché quello specializzato in tutela forestale, ambientale e agroalimentare sarà avviato alla frequenza di un corso integrativo specialistico.
3. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del Decreto Legislativo n. 66/2010:
 - a) è subordinata:
 - 1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;
 - 2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
 - b) sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - 1) rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
 - 2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - 3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - 4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel D.Lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;

- f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdp.it; protocollo@pec.gdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento.

Art. 16

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo “cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it”, preferibilmente secondo il modello in allegato D.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
--

1. Prova scritta.

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata. Essa verterà su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione e cittadinanza, scienze, storia e struttura ordinativa dell'Arma dei Carabinieri), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di logica deduttiva (ragionamento numerico e "capacità verbale"), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo, di istruzioni scritte e di proporzionalità verbale sulle seguenti materie professionali:

PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO SOVRINTENDENTI

- tecnica professionale;
- diritto penale, procedura penale, diritto penale militare;
- diritto di polizia;
- diritto e tecnica della circolazione stradale;
- tecnica di polizia giudiziaria.

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI FORESTALI DEI SOVRINTENDENTI, DEI REVISORI E PER I SOVRINTENDENTI SPECIALIZZATI IN TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE

- legislazione ambientale, forestale e agroalimentare;
- elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria;
- diritto di polizia;
- protezione civile e primo soccorso e relative tecniche operative;
- ecologia ed aree protette;
- cartografia ed assetto del territorio;
- monitoraggio del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico-forestali;
- storia ed ordinamento CFS.

I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, che all'atto di presentazione della domanda hanno chiesto di sostenere la prova in lingua tedesca, svolgeranno il test tradotto nella suddetta lingua.

Dopo la pubblicazione del presente decreto e prima della data di svolgimento della prova scritta sul sito internet www.carabinieri.it, sarà resa disponibile, per un congruo periodo e solo come mero ausilio allo studio, la "banca dati items" (ad eccezione di quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e di proporzionalità verbale) mediante un'apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, attivabile tramite il codice personale univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento, i criteri di calcolo del punteggio, la correzione e valutazione della prova, saranno emanate apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e, saranno osservati, in quanto applicabili, gli articoli 13 e 14 previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta per scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali

prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente viene escluso il candidato che, durante la prova, venga sorpreso a copiare.

La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), provvederà a far distribuire ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, tablet in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata, etc) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, con riferimento particolare alle modalità di corretta compilazione del modulo risposta test (corretto utilizzo del tablet) e alle norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.

Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la commissione:

- adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai candidati e con l'ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
- provvederà alla correzione automatizzata degli elaborati ovvero, in caso di procedura totalmente digitalizzata, si procederà alla correzione della prova direttamente dai tablet distribuiti ai candidati.

I candidati, per lo studio delle materie professionali e della storia dell'Arma dei Carabinieri, potranno altresì avvalersi di apposite pubblicazioni reperibili sul portale "Leonardo" – aree tematiche – sinossi.

2. Prova orale.

La prova, della durata di almeno trenta minuti, consisterà in un'interrogazione su argomenti tratti da due tesi estratte a sorte per ciascuna delle materie riportate nelle successive tabelle:

PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO SOVRINTENDENTI	
---	--

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA	
tesi 1	Concetto di Stato. Forme di Stato e di governo.
tesi 2	La Costituzione italiana: l'assemblea costituente; caratteristiche fondamentali della carta costituzionale; struttura, diritti e doveri dei cittadini.
tesi 3	La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica; gli organi e le funzioni costituzionali.
tesi 4	Il Presidente della Repubblica: elezioni, poteri, responsabilità.
tesi 5	La Corte Costituzionale: composizione; funzioni.
tesi 6	Il Parlamento: composizione; funzioni.
tesi 7	Il Governo: composizione; funzioni; attività normativa.
tesi 8	La Magistratura: funzione giudiziaria, giurisdizione; Consiglio Superiore della Magistratura.
tesi 9	L'Amministrazione dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi periferici e loro funzioni.
tesi 10	Le autonomie locali: regioni, province e comuni.
tesi 11	La tutela del cittadino nei riguardi della pubblica amministrazione: nozioni generali; organi e funzioni.
tesi 12	La Comunità europea (oggi Unione Europea) e il Consiglio d'Europa: organi e funzioni.

TECNICA PROFESSIONALE	
tesi 1	Premessa al Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
tesi 2	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri: organizzazione centrale e addestrativa.
tesi 3	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri: organizzazione territoriale e organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare.
tesi 4	Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri: organizzazione mobile e speciale, reparti e unità per esigenze specifiche, reparti che svolgono compiti di polizia militare e di sicurezza in favore delle Forze Armate.
tesi 5	Trattamento elettronico delle informazioni: la banca dati delle FF.PP., fonti normative, il CED interforze, il sistema d'indagine SDI (alimentazione, indebiti accessi, registrazione delle richieste).
tesi 6	Il servizio istituzionale: accertamenti dei reati e investigazioni di polizia giudiziaria, ricerca e arresto dei catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza.
tesi 7	Il servizio istituzionale: servizio di vigilanza nei centri abitati, fuori dai centri abitati, circolazione stradale, servizio di polizia stradale, servizio di squadriglia.
tesi 8	Il servizio istituzionale: servizio di assistenza.
tesi 9	Il servizio istituzionale: servizio di traduzione, accompagnamento e scorta a corpi di reato.

DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE	
tesi 1	Il reato: soggetti ed elementi - l'imputabilità - le circostanze aggravanti e attenuanti - il tentativo (cenni) - concorso di persone nel reato (cenni) - concorso di reati (cenni) - le cause di estinzione del reato e della pena - l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
tesi 2	Principali delitti contro le personalità dello stato, la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
tesi 3	Principali delitti contro l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona ed il patrimonio.
tesi 4	Principali contravvenzioni.
tesi 5	Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
tesi 6	Legislazione in materia elettorale (cenni).
tesi 7	Legge sulla stampa (cenni).
tesi 8	La funzione giurisdizionale dello Stato: giurisdizione e processo penale; i diritti della difesa.
tesi 9	I soggetti pubblici del procedimento: giudice, Pubblico ministero (P.M.), polizia giudiziaria (P.G.).
tesi 10	Il giudice: competenze per materia, per territorio e le modifiche della competenza per ragioni di connessione, l'ufficio del P.M., ufficiali ed agenti di P.G..
tesi 11	L'organizzazione della P.G.; subordinazione della P.G.; gli atti di P.G.; la notizia del reato nelle sue varie forme.
tesi 12	Provvedimenti restrittivi della libertà personale.
tesi 13	Il modello ordinario del processo penale: le indagini preliminari; l'archiviazione; l'esercizio dell'azione penale; la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare; il giudizio.
tesi 14	Le indagini preliminari: la fase investigativa; organi delle indagini e loro caratteristiche; il P.M. e la P.G.; il Giudice per le indagini preliminari e l'incidente probatorio.
tesi 15	Il diritto penale militare: il reato e le pene militari, i principali reati militari contro la fedeltà e la difesa militare e i principali reati contro il servizio e la disciplina militare.
tesi 16	I riti speciali nel processo penale.

DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	
tesi 1	Gli elementi del traffico (cenni).
tesi 2	Disposizioni generali e sfera di applicazione del Codice della strada.
tesi 3	Guida dei veicoli: requisiti fisici; psichici e morali; documenti necessari per la guida dei veicoli a motore.
tesi 4	Norme di comportamento.
tesi 5	Servizi di polizia stradale.
tesi 6	Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
tesi 7	Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei conducenti di veicoli a motore.

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA	
tesi 1	L'organizzazione nazionale ed internazionale di polizia criminale (cenni): il servizio di identificazione.
tesi 2	Il sopralluogo.
tesi 3	Tecnica delle perquisizioni.
tesi 4	Gli stupefacenti.
tesi 5	Nozioni di tecnica criminale.
tesi 6	Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
tesi 7	Le indagini indirette.
tesi 8	Il servizio delle ricerche.

PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI FORESTALI DEI SOVRINTENDENTI, DEI REVISORI E PER I SOVRINTENDENTI SPECIALIZZATI IN TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA	
tesi 1	Concetto di Stato. Forme di Stato e di governo.
tesi 2	La Costituzione italiana: l'assemblea costituente; caratteristiche fondamentali della carta costituzionale; struttura, diritti e doveri dei cittadini.
tesi 3	La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica; gli organi e le funzioni costituzionali.
tesi 4	Il Presidente della Repubblica: elezioni, poteri, responsabilità.
tesi 5	La Corte Costituzionale: composizione; funzioni.
tesi 6	Il Parlamento: composizione; funzioni.
tesi 7	Il Governo: composizione; funzioni; attività normativa.

tesi 8	La Magistratura: funzione giudiziaria, giurisdizione; Consiglio Superiore della Magistratura.
tesi 9	L'Amministrazione dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi periferici e loro funzioni.
tesi 10	Le autonomie locali: regioni, province e comuni.
tesi 11	La tutela del cittadino nei riguardi della pubblica amministrazione: nozioni generali; organi e funzioni.
tesi 12	La Comunità europea (oggi Unione Europea) e il Consiglio d'Europa: organi e funzioni.

DIRITTO AMBIENTALE	
tesi 1	La definizione giuridica di bosco.
tesi 2	Il vincolo per scopi idrogeologici.
tesi 3	Definizione di scarico ai sensi del d.lgs 152/2006 e classificazione delle acque reflue.
tesi 4	Le aree tutelate per legge ai sensi del d.lgs 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
tesi 5	Definizione di danno ambientale ai sensi dell'art. 300 del d.lgs 152/2006.
tesi 6	Gli Organi dell'Ente Parco.
tesi 7	Il d.lgs 152/2006 – La nozione di rifiuto e classificazione dei rifiuti.
tesi 8	Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
tesi 9	Lo smaltimento illecito di rifiuti.
tesi 10	Definizione di incendio boschivo ai sensi della legge-quadro in materia di incendi boschivi e il reato di incendio boschivo.
tesi 11	La fauna selvatica e la sua tutela ai sensi della legge 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
tesi 12	I delitti contro il sentimento per gli animali.
tesi 13	I nuovi delitti ambientali inseriti nel Codice Penale.
tesi 14	Le Convezioni internazionali per la tutela ambientale con particolare riferimento alla Convenzione di Ramsar.
tesi 15	Le Convezioni internazionali per la tutela ambientale con particolare riferimento alla Convenzione di Washington.
tesi 16	Gli strumenti di pianificazione delle Aree protette previsti dalla legge 394/1991.
tesi 17	Ambiente e Costituzione.
tesi 18	Classificazione delle aeree naturali protette.
tesi 19	La Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro.
tesi 20	La tutela del paesaggio.

ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NORME CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	
tesi 1	Principali delitti contro l'incolumità pubblica (C.P., Libro II, Titolo VI), legati alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico.
tesi 2	L'art. 423 bis del C.P. "Incendio boschivo".
tesi 3	L'art. 734 del C.P. "distruzione o deturpamento di bellezze naturali".
tesi 4	Principali delitti contro il sentimento per gli animali (C.P., Libro II, Titolo IX bis).
tesi 5	Il reato di "Getto pericoloso di cose" e la sua applicazione in campo ambientale (art. 674 c.p.).
tesi 6	I reati previsti dalla normativa sui rifiuti: in particolare sul traffico dei rifiuti.
tesi 7	L'elemento psicologico del reato.
tesi 8	La condotta del reo.
tesi 9	L'evento nel reato.
tesi 10	Il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato.
tesi 11	Il rapporto di causalità nel diritto penale.
tesi 12	Il concorso di persone nel reato.
tesi 13	Il concorso di reati.
tesi 14	I delitti contro la Pubblica Amministrazione.
tesi 15	Le funzioni della Polizia Giudiziaria.
tesi 16	Il rapporto tra la Polizia giudiziaria ed il Pubblico ministero.
tesi 17	Le perquisizioni disciplinate dal codice di procedura penale.
tesi 18	La fase delle indagini preliminari.
tesi 19	I cosiddetti "atti tipici" della Polizia giudiziaria.
tesi 20	Il sequestro probatorio.
tesi 21	La notizia di reato.
tesi 22	Le circostanze del reato.
tesi 23	La corruzione e la concussione.

tesi 24	La legittima difesa e lo stato di necessità nel diritto penale.
tesi 25	Il peculato.
tesi 26	Il delitto tentato.
tesi 27	Il reato continuato.
tesi 28	Gli elementi costitutivi del reato.
tesi 29	Differenze tra delitti e contravvenzioni.
tesi 30	L'attività di iniziativa della Polizia giudiziaria.
tesi 31	I soggetti del processo penale.
tesi 32	Mezzi di prova nel processo penale.
tesi 33	Misure cautelari personali.
tesi 34	Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria.
tesi 35	Denuncia e querela.
tesi 36	L'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini.

ELEMENTI DI LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

tesi 1	L'Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
tesi 2	L'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
tesi 3	Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
tesi 4	Il Prefetto.
tesi 5	Il Questore.
tesi 6	L'autorità locale di pubblica sicurezza.
tesi 7	La carta di identità.
tesi 8	Le riunioni pubbliche.
tesi 9	La legge 689/1981. Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
tesi 10	Classificazioni delle armi.
tesi 11	Porto e trasporto d'armi.
tesi 12	La licenza di porto d'armi.
tesi 13	Le associazioni segrete.
tesi 14	Limiti alla libertà di associazione.
tesi 15	Le armi comuni da sparo.
tesi 16	La perquisizione amministrativa.
tesi 17	Le autorizzazioni di polizia.
tesi 18	Contestazione e notifica di violazione amministrativa.
tesi 19	Gli ordini di polizia.
tesi 20	Il sequestro amministrativo.

FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, NR. 177.

tesi 1	Prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari.
tesi 2	Controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.
tesi 3	Vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale.
tesi 4	Repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.
tesi 5	Concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali.
tesi 6	Prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.
tesi 7	Vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale.
tesi 8	Sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale.
tesi 9	Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.
tesi 10	Contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 874/1975 e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
tesi 11	Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative.

tesi 12	Attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli su livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco.
tesi 13	Tutela del paesaggio e dell'ecosistema.
tesi 14	Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.
tesi 15	Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.
tesi 16	Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi.
tesi 17	Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentari e Forestale (NIPAAF).
tesi 18	Reparti Carabinieri Biodiversità e Parchi.
tesi 19	I Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES.
tesi 20	Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (NIAB).

Il risultato della prova orale è costituito dalla somma algebrica delle singole valutazioni.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo di almeno 18/30.

Il punteggio di cui sopra, sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 9.

**V. BRIG., BRIG., BRIG. CA. E BRIG. CA. Q.S. DEL RUOLO SOVRINTENDENTI E I MILITARI
SPECIALIZZATI IN TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**
**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE
AL 4° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI MARESCIALLI**

Le categorie di titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande*) ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

a) **titoli di studio**, fino a un massimo di 1,5 punti:

- 1) Dottorato/Specializzazione: 1,5 punti;
- 2) Master di II livello: 1,2 punti;
- 3) Laurea specialistica/magistrale/Vecchio ordinamento: 1 punto;
- 4) Master di I livello: 0,8 punti;
- 5) Laurea triennale/Laurea di I livello: 0,6 punti;
- 6) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado: 0,1 punti.

In caso di possesso di più titoli di studio si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.

b) **durata e qualità del servizio prestato**, fino a un massimo di 3,5 punti così ripartiti:

- 1) 1,25 ai candidati che abbiano retto, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e senza demerito il Comando in sede vacante di Stazione Carabinieri territoriale¹;
- 2) 0,5 ai candidati che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito il Comando interinale di Stazione Carabinieri territoriale¹;
- 3) fino a 1,75, per la valutazione della documentazione caratteristica:
 - 0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;
 - 0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda la documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell'annesso 1 del presente allegato.

c) **principali onorificenze e benemerienze**, fino a un massimo di 2,5 punti così ripartiti:

- 2,5 per gli insigniti di onorificenza/decorazione al Valor Militare;
- 1,9 per gli insigniti di ogni altra onorificenza.

Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore:

- 1) 2,5 per Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia;
- 2) 2,4 per Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 3) 2,3 per Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia;
- 4) 2,2 per Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 5) 2,1 per Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia;
- 6) 2 per la medaglia d'oro al Valore Militare;
- 7) 1,8 per la medaglia d'argento al Valore Militare;
- 8) 1,7 per la medaglia di bronzo al Valore Militare;
- 9) 1,6 per la croce al Valor Militare;
- 10) 1,5 per la medaglia d'oro al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 11) 1,4 Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero;
- 12) 1,3 per la medaglia d'argento al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 13) 1,2 per la medaglia di bronzo al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 14) 1,1 per la medaglia d'oro al Valore Civile;
- 15) 1 per la medaglia d'argento al Valore Civile;
- 16) 0,9 per la medaglia di bronzo al Valore Civile;

¹ Per il personale specializzato TFAA ai fini del calcolo si terrà conto anche dei Reparti di cui all'analogia voce dell'Allegato C con i punteggi previsti dal presente allegato.

- 17) 0,8 per la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito di Marina o Aeronautico;
- 18) 0,7 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito di Marina o Aeronautico;
- 19) 0,6 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito di Marina o Aeronautico;
- 20) 0,4 per l'attestato di pubblica benemerenzza rilasciato quale ricompensa al Valore/Merito Civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13, Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39).

d) **encomi ed elogi**, fino a un massimo di 0,35 punti, di cui alla tabella sottostante:

Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e dell'Arma dei Carabinieri	0,35
Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,3
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,25
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,2
Encomio solenne concesso da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,18
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,15
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,1
Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,05
Elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di Corpo	0,02

Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, la commissione esaminatrice prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemerenzza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata sub c);

e) **conoscenza di una lingua straniera certificata secondo lo STANAG NATO**, in corso di validità, fino a un massimo di 2,15 punti, così ripartiti:

1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,15 punti così ripartiti:

- 2,15 per un livello di conoscenza pari a 16;
- 1,65 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- 1,15 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- 0,7 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 0,3 per un livello di conoscenza non inferiore a 4;

2) per le sottoindicate lingue straniere fino ad un massimo di 1,5 punti così ripartiti:

- 1,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
- 1,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- 0,8 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- 0,4 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 0,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 4.

Albanese	Amarico	Bulgaro	Ceco	Cinese
Croato	Coreano	Dari	Ebraico	Farsi
Francese	Greco	Hindi	Macedone	Mandarino
Norvegese	Olandese	Polacco	Portoghese	Rumeno
Russo	Somalo	Spagnolo	Swahili	Svedese
Tedesco	Tigrino	Turco	Ungherese	Urdu-hindi

I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno diritto all'attribuzione del solo punteggio più elevato risultante per una di esse.

f) **Decremento per condanne penali per delitti e contravvenzioni:** fino a -5 punti

CONDANNA ¹		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica per ogni mese	-0,25

Decremento per sanzioni disciplinari di corpo: fino a - 2 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO ²	DECREMENTO
Consegna di rigore (gg. 1)/Censura art. 16 D.Lgs. 271/1989	-0,15
Giorni successivi al primo (max gg. 14)	-0,15
Consegna (gg.1)	-0,1
Giorni successivi al primo (max gg. 6)	-0,1
Rimprovero	-0,05

(¹) condanna definitiva, anche nei casi intervenuta riabilitazione e/o dichiarazione di estinzione del reato;

(²) non oggetto di cancellazione sulla documentazione matricolare.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà in ogni caso essere superiore a punti 10.

Qualora la somma algebrica delle singole valutazioni riporti un valore negativo, la commissione esaminatrice attribuirà comunque alla valutazione dei titoli un valore pari a 0 punti.

L'attribuzione dei punteggi di cui al presente allegato si applica per i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE
AL 4° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI MARESCIALLI

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19 (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità obbligatoria e interdizione anticipata per gravidanza a rischio (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- terapie salvavita (dovrà essere prodotta la relativa documentazione).

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

**V. BRIG., BRIG., BRIG. CA. E BRIG. CA. Q.S. DEI RUOLI FORESTALI DEI SOVRINTENDENTI
E REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**
**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE
AL 4° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI MARESCIALLI**

Le categorie di titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande*) ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

a) **titoli di studio**, fino a un massimo di 1,5 punti:

- 1) Dottorato/Specializzazione: 1,5 punti;
- 2) Master di II livello: 1,2 punti;
- 3) Laurea specialistica/magistrale/Vecchio ordinamento: 1 punto;
- 4) Master di I livello: 0,8 punti;
- 5) Laurea triennale/Laurea di I livello: 0,6 punti.
- 6) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado: 0,1 punti.

In caso di possesso di più titoli di studio si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.

b) **durata e qualità del servizio prestato**, fino a un massimo di 3,5 punti, così ripartiti:

PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO FORESTALE DEI SOVRINTENDENTI

- 1) 1,25, ai candidati che abbiano retto, in qualità di Comandante, per almeno 30 giorni continuativi, il Comando di Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016 e, dal 1° gennaio 2017, qualità di Comandante ovvero Comandante in sede vacante e senza demerito, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES;
- 2) 0,5, ai candidati che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito, in qualità di Comandante interinale, Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES;
- 3) fino a 1,75, per la valutazione della documentazione caratteristica:
 - 0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;
 - 0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda la documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell'annesso 1 al presente allegato.

PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO FORESTALE DEI REVISORI

- 1) fino a 1,25, ai candidati che abbiano prestato servizio presso Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 presso Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES: punti 0,0893 per ciascun anno;
- 2) fino a punti 0,5 punti per l'anzianità di servizio: punti 0,025 per ciascun anno di servizio prestato;
- 3) fino a 1,75, per la valutazione della documentazione caratteristica:
 - 0,0012, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio;
 - 0,0005, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio corrispondente, nell'ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda la documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell'annesso 1 del presente allegato.

c) **principali onorificenze e benemerienze**, fino a un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:

- 2,5 per gli insigniti di onorificenza/decorazione al Valor Militare;
- 1,9 per gli insigniti di ogni altra onorificenza.

Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore:

- 1) 2,5 per Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia;
- 2) 2,4 per Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 3) 2,3 per Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia;
- 4) 2,2 per Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia;
- 5) 2,1 per Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia;
- 6) 2 per la medaglia d'oro al Valore Militare;
- 7) 1,8 per la medaglia d'argento al Valore Militare;
- 8) 1,7 per la medaglia di bronzo al Valore Militare;
- 9) 1,6 per la croce al Valor Militare;
- 10) 1,5 per la medaglia d'oro al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 11) 1,4 Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero;
- 12) 1,3 per la medaglia d'argento al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 13) 1,2 per la medaglia di bronzo al Valore dell'Arma dei Carabinieri e di Forza Armata;
- 14) 1,1 per la medaglia d'oro al Valore Civile;
- 15) 1 per la medaglia d'argento al Valore Civile;
- 16) 0,9 per la medaglia di bronzo al Valore Civile;
- 17) 0,8 per la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito di Marina o Aeronautico;
- 18) 0,7 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito di Marina o Aeronautico;
- 19) 0,6 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito di Marina o Aeronautico;
- 20) 0,4 per l'attestato di pubblica benemerienza rilasciato quale ricompensa al Valore/Merito Civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13, Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39).

d) **encomi ed elogi**: fino a un massimo di 0,35 punti, come da tabella sottostante:

Fino al 31 dicembre 2016: Encomio solenne concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dal 1° gennaio 2017: encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e dell'Arma dei Carabinieri	0,35
Fino al 31 dicembre 2016: Encomio concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Capo del C.F.S.. Dal 1° gennaio 2017: Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,3
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,25
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,2
Encomio solenne concesso da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,18
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,15
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,1
Dal 1° gennaio 2017: Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,05
Fino al 31 dicembre 2016: Lode del Capo concesso dal C.F.S. Dal 1° gennaio 2017: Elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di Corpo	0,02

Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, la commissione esaminatrice prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemerienza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata sub c);

e) **conoscenza di una lingua straniera certificata secondo lo STANAG NATO**, in corso di validità, fino a un massimo di 2,15 punti, così ripartiti:

1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,15 punti così ripartiti:

- 2,15 per un livello di conoscenza pari a 16;
- 1,65 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- 1,15 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- 0,7 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 0,4 per un livello di conoscenza non inferiore a 4;

2) per le sottoindicate lingue straniere, fino ad un massimo di 1,5 punti così ripartiti:

- 1,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
- 1,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- 0,8 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- 0,4 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
- 0,2 per un livello di conoscenza non inferiore a 4;

Albanese	Amarico	Bulgaro	Ceco	Cinese
Croato	Coreano	Dari	Ebraico	Farsi
Francese	Greco	Hindi	Macedone	Mandarino
Norvegese	Olandese	Polacco	Portoghese	Rumeno
Russo	Somalo	Spagnolo	Swahili	Svedese
Tedesco	Tigrino	Turco	Ungherese	Urdu-hindi

I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno diritto all'attribuzione del solo punteggio più elevato risultante per una di esse.

f) **Decremento per condanne penali per delitti e contravvenzioni:** fino a -5 punti

CONDANNA ¹		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica per ogni mese	-0,25

Decremento per sanzioni disciplinare di corpo: fino a -2 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO ²	DECREMENTO
Consegna di rigore (gg. 1)/Censura art. 16 D.Lgs. 271/1989	-0,15
Giorni successivi al primo (max gg. 14)	-0,15
Consegna (gg.1)	-0,1
Giorni successivi al primo (max gg. 6)	-0,1
Rimprovero/Censura ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 3/1957	-0,05

(¹) condanna definitiva, anche nei casi intervenuta riabilitazione e/o dichiarazione di estinzione del reato;

(²) non oggetto di cancellazione sulla documentazione matricolare.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà in ogni caso essere superiore a punti 10.

Qualora la somma algebrica delle singole valutazioni riporti un valore negativo, la Commissione esaminatrice attribuirà comunque alla valutazione dei titoli un valore pari a 0 punti.

L'attribuzione dei punteggi di cui al presente allegato si applica per i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE
AL 4° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI MARESCIALLI

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19 (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità obbligatoria e interdizione anticipata per gravidanza a rischio (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- terapie salvavita (dovrà essere prodotta la relativa documentazione).

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 4° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI 109 ALLIEVI MARESCIALLI, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI E AI RUOLI FORESTALI DEI SOVRINTENDENTI E DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ C.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- PROVA SCRITTA (ART.6) COMUNICAZIONE N. _____ DEL: ___/___/___;
 PROVA ORALE (ART. 8) COMUNICAZIONE N. _____ DEL: ___/___/___;

CHIEDE

- l'invio a mezzo P.E.C.

Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.

- di prendere visione ⁽¹⁾
 copia informatica su CD/DVD da me fornito
 copia conforme ⁽²⁾

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita la non idoneità/l'esclusione dal concorso in oggetto, per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma
_____	_____

IL PRESENTE MODULO E' SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI
--

Avvertenze:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:

è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del d.l. 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura (1) € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione (1) € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo (2) € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD (1)	SI		
Copia semplice (1)	SI	SI	
Copia conforme all'originale (2)	SI	SI	SI